



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 190 DEL 16 aprile 2013

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 13-14-15 aprile 2013 - Tredicesima giornata ritorno

Atalanta-Fiorentina 0-2
Cagliari-Internazionale 2-0
Chievo Verona-Catania 0-0
Genoa-Sampdoria 1-1
Lazio-Juventus 0-2
Milan-Napoli 1-1
Palermo-Bologna 1-1
Parma-Udinese 0-3
Pescara-Siena 2-3
Torino-Roma 1-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 16 aprile 2013, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



" " " N. 94

1) SERIE A TIM

Gare del 13-14-15 aprile 2013 - Tredicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. CAGLIARI – Soc. INTERNAZIONALE

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore Federale (tramite fax pervenuto alle ore 15,31 del giorno 15 aprile 2013) una rituale segnalazione ex art. 35, n. 1 punto 3 CGS circa la condotta antisportiva del calciatore **Pinilla Mauricio** (Soc. **Cagliari**) in occasione della concessione del calcio di rigore al 17° del secondo tempo della gara Cagliari-Inter;

acquisite le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore Pinilla, nel corso di una manovra di attacco nell'area nero-azzurra, veniva contrastato nell'azione dal calciatore Silvestre. In tale frangente, il calciatore cagliaritano, in possesso del pallone, mentre effettuava un repentino movimento per portarsi dalla sinistra verso il centro dell'area di rigore, cadeva al suolo. L'Arbitro sanzionava l'intervento del calciatore interista con la massima punizione ed il calcio di rigore veniva trasformato dallo stesso Pinilla.

Dall'esame della ripresa televisiva disponibile, può dedursi che effettivamente tra i due calciatori si verificò un contatto che interessò la gamba sinistra di entrambi, all'altezza del ginocchio.

Un contatto di dubbia regolarità e di lieve entità, i cui effetti vennero accentuati dal Pinilla secondo un costume (rectius, malcostume), che annovera settimanalmente vari praticanti.

Un condotta censurabile, quindi, ma non riconducibile a quell'*evidente simulazione* sanzionabile ex artt. 35, n.1.3 e 19, n. 4 lettera a) CGS, in quanto la platealità della caduta al suolo del Pinilla era pur sempre correlata ad un contatto fisico con l'antagonista, i cui reali effetti sull'equilibrio dell'avversario in movimento non sono a posteriori valutabili con certezza, nell'esclusione di ogni ragionevole dubbio.

P.Q.M.

delibera, in riferimento alla segnalazione del Procuratore Federale, di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore **Pinilla Mauricio** (Soc. **Cagliari**).

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Atalanta, Genoa, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Palermo, Pescara, Roma, Sampdoria e Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

a) SOCIETA'

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, al 28°, 30 e 32° del primo tempo e al 40° del secondo tempo, indirizzato ai calciatori della squadra avversaria, grida e cori costituenti espressioni di discriminazione razziale; per avere inoltre, nel corso della gara, indirizzato ripetutamente fasci di luce laser su calciatori della squadra avversaria; per avere infine, al 18° del secondo tempo, esposto uno striscione dal contenuto insultante nei confronti del Presidente dell'U.E.F.A.; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco tre bottiglie di vetro; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e due fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

BALZARETTI Federico (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, all'atto dell'espulsione, uscendo dal terreno di giuoco, rivolto al Quarto Ufficiale una critica irrispettosa nei confronti dell'operato degli Ufficiali di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COSTA Andrea (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DENIS German Gustavo (Atalanta): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

FLAMINI Mathieu (Milan): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

MURIEL FRUTO Luis Fernando (Udinese): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BORRIELLO Marco (Genoa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Ottava sanzione).

BURDISSO Nicolas Andres (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

CAMPAGNARO Hugo Armando (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

CANA Lorik (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

CONTI Daniele (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quindicesima sanzione).

DE SANCTIS Morgan (Napoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

DE SILVESTRI Lorenzo (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GARICS Gyorgy (Bologna): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

PALETTA Gabriel (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PASQUAL Manuel (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PINILLA FERRERA Mauricio (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

SCULLI Giuseppe (Pescara): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

VARGAS Juan Manuel (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MORETTI Emiliano (Genoa): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Settima sanzione).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

DONATI Massimo (Palermo)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

BELLUSCI Giuseppe (Catania)

PELUSO Federico (Juventus)

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Juventus)

NONA SANZIONE

DA SILVA DALBELO Felipe (Siena)

NUNES JESUS Juan Guilherme (Internazionale)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

BONAVENTURA Giacomo (Atalanta)

CAVANI Edinson (Napoli)

GAZZI Alessandro (Torino)

PAZZINI Gianpaolo (Milan)

VIVES Giuseppe (Torino)

SESTA SANZIONE

DA SILVA FRANCELIN Matuzalem (Genoa)

GRANQVIST Andreas (Genoa)

MUNARI Gianni (Sampdoria)
PEREIRA BARRAGAN Alvaro Daniel (Internazionale)
VERGASSOLA Simone (Siena)

QUINTA SANZIONE

ARONICA Salvatore (Palermo)
BRADLEY Michael Sheehan (Roma)
BRITOS CABRERA Miguel Angel (Napoli)
MURRU Nicola (Cagliari)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

GUARENTE Tiberio (Bologna)
IZCO Mariano (Catania)
MORGANELLA Michel (Palermo)
PALOMBO Angelo (Sampdoria)

SECONDA SANZIONE

CHRISTODOULOPOULOS Lazaros (Bologna)

PRIMA SANZIONE

LARRONDO PAEZ Marcelo (Fiorentina)
SAMASSA Mahamadou (Chievo Verona)
SILVESTRE Matias Augustin (Internazionale)
SISSOKO Mohamed Lamine (Fiorentina)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

KONE Gkergki Panagiotis (Bologna)

NONA SANZIONE

MEXES Philippe (Milan)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

ILICIC Josip (Palermo)
STENDARDO Guglielmo (Atalanta)

SESTA SANZIONE

TOGNI Romulo Eugenio (Pescara)

QUINTA SANZIONE

BIANCHI Rolando (Torino)
CIANI Michael Henri (Lazio)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

MAGGIO Christian (Napoli)

SECONDA SANZIONE

LIVAJA Marko (Atalanta)

PRIMA SANZIONE

TERZI Claudio (Siena)

c) DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00

MICCICHE' Guglielmo (Palermo): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto al Quarto Ufficiale una valutazione provocatoria sull'operato del designatore arbitrale; infrazione rilevata anche da un collaboratore della Procura federale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 3.000,00

PREZIOSI Fabrizio (Genoa): per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa ad un calciatore della squadra avversaria.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 16 APRILE 2013

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta